



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Toscana Umbria
Servizi Tecnici

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE LAVORI, AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, OLTRE ALLE INDAGINI PRELIMINARI PER L'INTERVENTO DI COMPLETA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DEMANIALE SITO IN FIRENZE, DENOMINATO PALAZZO BUONTALENTI, DA METTERE A DISPOSIZIONE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO QUALE SEDE DELLA EUI SCHOOL OF TRANSNATIONAL GOVERNANCE, DA ESEGUIRSI CON METODI DI MODELLAZIONE E GESTIONE INFORMATIVA E CON L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CONFORMI AL D.M AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11/10/2017.

FAQ - AGGIORNATE AL 18/02/2021

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute da parte di alcuni operatori in merito alla procedura in oggetto, questa Stazione Appaltante, ritenendo le relative risposte di interesse comune, pubblica a beneficio di tutti gli interessati le delucidazioni fornite.

FAQ 1.

Domanda: Si richiede quale debba ritenersi la prestazione principale

Risposta: Per la prestazione principale occorre fare riferimento al punto 3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO del Disciplinare di gara, pag. 10 del medesimo documento.

FAQ 2.

Domanda: Gent.mi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, si chiede conferma che possano partecipare alla procedura, come mandanti di costituendo raggruppamento temporaneo, le società costituite da soggetti

con qualifica di restauratore di beni culturali abilitati all'esercizio della professione ai sensi della vigente normativa. Ringraziando anticipatamente, porgiamo Cordiali Saluti.

Risposta: in riferimento al quesito proposto si conferma che nell'ambito della procedura di gara di cui trattasi la prestazione secondaria, identificata nella tabella al par. 3 del disciplinare con le "prestazioni professionali del Restauratore di beni culturali", attiene prestazioni di competenza di soggetti in possesso della qualifica di restauratore abilitato all'esercizio della professione, in ossequio al quadro normativo vigente per i beni culturali e beni mobili e superfici decorate, fermo restando poi, ai fini della struttura operativa minima, che il Professionista Tecnico Restauratore e il Professionista Responsabile della direzione operativa delle opere di restauro siano abilitati all'esercizio della professione negli specifici settori indicati al par. 7.1.

Ciò posto, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 46 comma 1 e 147 comma 6 del D.lgs. 50/2016 nonché 22 del D.M. 154/2017 (che espressamente richiama le linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria), ai fini della partecipazione alla specifica procedura per l'assunzione dei servizi tecnici di competenza del restauratore - prestatore a tutti gli effetti di servizi di ingegneria e architettura in ossequio al quadro normativo vigente per i beni culturali e beni mobili e superfici decorate, nell'ambito della propria sfera di competenza specialistica - occorre che l'operatore economico chiamato ad assumere la precitata prestazione secondaria rientri nei soggetti di cui all'art. 46 del Codice. In tale contesto, quindi, deve ritenersi ammessa la partecipazione di soggetti, singoli, associati ovvero costituiti in forma societaria secondo quanto previsto dall'art. 46 del Codice, che rendano per committenti pubblici e privati servizi di ingegneria e architettura afferenti specificamente al restauro e alla manutenzione di beni mobili e superfici decorate di beni architettonici. Tenuto peraltro conto di quanto previsto dalla disposizione normativa in parola con riferimento agli archeologi (ora ammessi a partecipare quali archeologi professionisti singoli e associati, e le società da essi costituite), si ritiene che una lettura del tutto coerente della prima parte della disposizione (ove vi è il chiaro riferimento ai restauratori di beni culturali), anche alla luce delle specifiche introdotte dal decreto semplificazioni, consenta di ritenere ammissibile la partecipazione di società costituite tra restauratori di beni culturali abilitati, laddove le stesse operino, in linea con il dettato dell'art. 46 del Codice, specificamente sul mercato prestando servizi attinenti alla ingegneria e architettura nell'ambito della propria sfera di competenza specialistica.

L'operatore pertanto dovrà qualificarsi come soggetto di cui art. 46 del D.lgs. 50/2016.

Laddove invece la società in questione non possa essere ascritta entro l'art. 46 resta comunque ferma la possibilità di associare il singolo professionista restauratore abilitato, laddove ciò risulti compatibile con lo Statuto/atto costitutivo della società e lo stesso risulti in possesso dei requisiti di cui al par. 7.1 del disciplinare.

FAQ 3.

Domanda: Spettabile Ente, si chiede se le figure responsabili della progettazione impiantistica possano essere ingegneri laureati in ingegneria energetica, iscritti alla sezione A dell'albo al settore industriale. La figura che vorremmo inserire ha più di 10 anni di esperienza nella progettazione impiantistica di grandi edifici pubblici. Grazie, Cordiali Saluti.

Risposta: I requisiti per la partecipazione alla Struttura Operativa Minima sono quelli previsti dal disciplinare di gara che per la progettazione e direzione operativa impiantistica prevedono per gli ingegneri l'iscrizione alla sezione A settore Ingegneria Civile e Ambientale. Tuttavia, ingegneri iscritti al settore Industriale potranno comunque essere inseriti nel Gruppo di Lavoro previsto dal disciplinare (da tenere distinto comunque dalla struttura operativa minima richiesta ai fini del par. 7.1), avuto riguardo al quale proprio nell'ambito del sub-criterio b.4 è previsto che il concorrente illustri le figure professionali e le risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, dando indicazione dei professionisti in eventuale aggiunta a quelli facenti parte della struttura operativa minima. Talché, l'eventuale inserimento nel gruppo di lavoro di detta professionalità potrà quindi essere suscettibile di apprezzamento nell'ambito dell'offerta tecnica, benché ai fini della qualificazione dell'operatore economico sia invece richiesta, per il Responsabile della progettazione impiantistica e il Responsabile della direzione operativa delle opere impiantistiche, l'iscrizione specificamente dettagliata nei documenti di gara.

FAQ 4.

Domanda: Spettabile Agenzia del Demanio, al punto 7.4 del Disciplinare di gara a pagina 18 per la figura dell'Archeologo è richiesta "Laurea (Quinquennale o Specialistica) con successiva specializzazione o dottorato in Archeologia, in possesso dei requisiti di cui alla Fascia 1 per esercitare le attività previste dal D.M. 244/2019". Si chiede se sia prevista la Laurea del Vecchio Ordinamento (quadriennale) vista la equipollenza con la Laurea "Magistrale" o "Specialistica" dell'attuale Quinquennale. Ringraziandovi, porgiamo distinti saluti.

Risposta: I requisiti per l'archeologo sono quelli previsti all'Allegato 2 del citato DM. 244/2019 che per l'iscrizione alla Fascia 1 prevede anche il possesso della laurea quadriennale. Il titolo di studio deve essere comunque integrato con i requisiti previsti al citato Allegato 2.

FAQ 5.

Gent.mi, la presente per formulare le seguenti richieste di chiarimento:

Domanda 1: Con la presente si chiede di chiarire se relativamente al criterio "E", l'attribuzione del punteggio premiante pari a 0,5 per ogni professionalità facente parte del gruppo di lavoro viene assegnata anche ai professionisti esperti certificati EGE (Esperto Gestione Energia) in ambito civile ed industriale.

Domanda 2: Con la presente si chiede conferma circa il numero di professionisti da indicare per l'ottenimento dell'intera premialità di cui al criterio "E", pari a 10 unità ($10 \times 0,5 = 5$ punti), ovvero se tale numero rappresenta un refuso e quindi si richiede un numero inferiore di professionisti accreditati. Ringraziando anticipatamente porgiamo. Cordiali Saluti

Risposta 1: Il punteggio premiante verrà attribuito esclusivamente ai professionisti della Struttura Operativa Minima, (da tenere distinta dal Gruppo di Lavoro), in possesso di certificazioni rilasciate in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, pertanto anche ed "esperti certificati EGE (Esperto Gestione Energia) in ambito civile ed industriale" con certificazioni conformi ai requisiti richiesti.

Risposta 2: Si conferma che non si tratta di un refuso, pertanto, per l'ottenimento del punteggio massimo nel criterio E, il numero dei professionisti certificati della Struttura Operativa Minima (costituita complessivamente da 13 figure professionali), dovrà essere almeno pari a 10 (dieci), oltre il Professionista Tecnico responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi. Si ricorda che secondo quanto indicato dal Disciplinare la certificazione del Professionista Tecnico responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi non costituisce elemento premiante ma requisito di partecipazione e sarà prodotta dal solo Aggiudicatario nell'ambito della comprova dei requisiti.

FAQ 6.

Domanda: Buonasera, in merito ai requisiti di capacità tecnico professionale pongo il seguente quesito: ho svolto la prestazione professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per un'opera pubblica i cui importi dei lavori sono E.22 € 12.234.578,00 e S.04 €

4.674.987,45. Gli oneri della sicurezza da me determinati assommano a € 814.675,56. Per i requisiti di ingresso alla presente procedura di gara posso spendere l'importo dei lavori E.22 € 12.234.578,00 e S.04 € 4.674.987,45 ?

Risposta: In riferimento allo specifico quesito proposto si conferma che per la comprava dei requisiti il concorrente potrà spendere l'importo complessivo dei lavori (esplicitando classi e categorie) per cui ha prestato la propria prestazione professionale. Si ricorda che ai sensi del disciplinare la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale è fornita mediante la produzione dell'originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché la tipologia e l'importo dei lavori.

I servizi svolti per committenti privati dovranno essere documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisca, su richiesta della stazione appaltante, attraverso il RUP, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

FAQ 7.

Domanda: Si chiede un chiarimento in ordine ai requisiti da possedersi da parte delle figure dei Professionisti certificati per l'applicazione dei CAM. In particolare, si ritiene che il Professionista CAM di cui alla Struttura Operativa minima richiesta debba essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità, finanziari e tecnico-professionali previsti (in qualità di libero professionista mandante oppure di professionista appartenente all'organico di società membro RTP). Quanto invece al possesso di certificazioni al fine dell'ottenimento del punteggio di cui al Criterio E di valutazione dell'offerta tecnica, si chiede cortesemente di confermare che possano essere inseriti soggetti in possesso dei titoli professionali premianti (ulteriori rispetto al responsabile di cui alla struttura minima) in possesso dei soli necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal paragrafo 7.1 del Disciplinare di Gara (in qualità di liberi professionisti mandanti oppure di professionisti appartenenti all'organico di società mandante di RTP), in conformità all'espressa previsione del Disciplinare di gara in questo senso riferita alla figura del geologo, dell'archeologo e del restauratore. Si precisa infatti che tale prestazione non attiene all'attività progettuale in senso stretto, non trovando neppure apposita menzione all'interno delle aliquote della parcella professionale; pertanto, si chiede di confermare che tale operatore

economico che apporti ulteriori competenze per l'applicazione dei CAM (si ribadisce, professionista ulteriore rispetto al responsabile di cui alla struttura minima) possa essere inserito in qualità di mandante, pur non possedendo i requisiti di capacità economico-finanziaria (par. 7.2) e di capacità tecnico-professionale (par. 7.3) richiesti invece ai progettisti. In attesa di cortese riscontro, si porgono i migliori saluti

Risposta: In riferimento al quesito proposto si conferma che il Professionista Tecnico responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi in fase di progettazione ed in fase di esecuzione se partecipa al RTP come professionista singolo deve concorrere, anche in quota parte, con propri servizi alla qualificazione per i requisiti di capacità tecnica e professionale, in linea con il modulo organizzativo che verrà adottato dal RTP. Laddove il professionista responsabile per l'applicazione dei CAM venga invece garantito da un operatore economico avente natura di persona giuridica sarà l'operatore economico in questione a dovere concorrere, segnatamente, ai requisiti di cui al par. 7.3 del disciplinare. Il tutto in stretta correlazione con il modulo organizzativo adottato dal Raggruppamento e fermo restando il possesso della certificazione richiesta al par. 7.1 da parte del professionista indicato ai fini della struttura operativa minima.

In particolare, si aclara che è il modulo organizzativo adottato dal concorrente (RTP verticale, orizzontale o misto) rispetto alle prestazioni principali e secondarie oggetto dell'appalto a determinare la modalità con cui l'operatore dovrà possedere i requisiti speciali prescritti nel disciplinare, fatte salve le specificità previste per l'archeologo, il geologo, il restauratore e il responsabile dell'attività di aggiornamento catastale, per i quali è richiesto il solo possesso dei requisiti di idoneità professionale. Del resto, per le singole prestazioni secondarie di cui alla tabella a pag. 3 del disciplinare riconducibili a restauratore, archeologo e responsabile dell'attività di aggiornamento catastale non sono stati individuati ulteriori requisiti di partecipazione, rispetto a quelli di cui al par. 7.1.

Diversamente, per quanto concerne il tecnico responsabile per l'applicazione dei CAM l'attività dallo stesso svolta afferisce chiaramente la progettazione complessivamente intesa e quindi prestazioni comunque riconducibili alle categorie/ID opere oggetto dell'appalto cui attiene la progettazione. Del resto, i CAM vengono concepiti proprio in stretta correlazione con la progettazione oltre che con la fase di esecuzione.

In considerazione di ciò, per quanto riguarda le c.d. figure professionali le cui attività di fatto interessano più categorie/id Opere contemporaneamente, si ritiene utile richiamare proprio la relazione AIR al Bando tipo n. 3, in cui con riferimento al raggruppamento verticale viene riportata una condivisibile esemplificazione, secondo cui nel caso di RTP verticale è sufficiente che ogni

concorrente possieda i requisiti per la parte di prestazione che intende eseguire. Detto modulo organizzativo, garantisce che ciascuna componente sia qualificata rispetto alla specifica prestazione principale o secondaria assunta. Diversamente, nell'ambito di un RTP orizzontale o misto (in tal caso rispetto alla sub-associazione orizzontale) è richiesto che ciascuna mandante concorra in qualsivoglia misura al possesso dei requisiti di cui al par. 7.3 del disciplinare rispetto alla/e categoria/e Id opere assunta/e, posto che ciascuna componente assume prestazioni omogenee. Resta inteso, in ogni caso, che nell'ipotesi di RTP verticale le professionalità della struttura operativa minima dovranno comunque essere garantite in coerenza con le prestazioni assunte da ciascuna componente.

In riferimento invece alle certificazioni che concorrono all'ottenimento del punteggio si precisa che la Stazione Appaltante assegnerà una premialità per ciascun ulteriore componente della Struttura Operativa Minima che sia in possesso della certificazione. A tal fine saranno valutate esclusivamente le certificazioni in possesso dei professionisti facenti parte della Struttura operativa minima. Per il criterio E non saranno pertanto valutati i titoli di ulteriori mandanti. Per l'ottenimento del punteggio massimo nel criterio E, il numero dei professionisti certificati della Struttura Operativa Minima (costituita complessivamente da 13 figure professionali), dovrà essere almeno pari a 10 (dieci), oltre il Professionista Tecnico responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.

II RUP